



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSTI FRANCESCO SAVERIO

Seduta del 22/09/2020

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento da estinguersi mediante cessione del quinto della pensione, sottoscritto in data 04/08/2015 ed estinto anticipatamente in data 30/12/2019, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica del presente ricorso, si rivolge all'Arbitro per fare accertare il proprio diritto alla retrocessione, in applicazione del criterio *pro rata temporis*, degli oneri non goduti, al netto dei rimborsi già corrisposti, per complessivi euro 2.799,86 oltre interessi, comprensiva anche della commissione per estinzione anticipata. Chiede altresì all'Arbitro di accertare il proprio diritto al rimborso delle spese di assistenza difensiva, quantificate in euro 200,00 e delle spese di procedura.

L'intermediario, con le controdeduzioni, in via preliminare, si oppone alla domanda del ricorrente, formulando, preliminarmente, una serie di considerazioni critiche a proposito dell'efficacia tra privati e della retroattività della sentenza interpretativa resa dalla Corte di Giustizia l'11 settembre 2019. In particolare, deduce che tale sentenza, avendo ad oggetto l'art.16 della Direttiva 2008/48 (peraltro non *self executing*) vincola soltanto gli Stati, non potendo trovare applicazione diretta nei rapporti tra privati. Ne consegue che la stessa non è invocabile per regolare il caso di specie, che resta disciplinato da quanto previsto dal contratto, in conformità alla normativa nazionale e regolamentare di riferimento. Inoltre, esigenze connesse alla certezza del diritto ed al principio di affidamento sollevano seri dubbi circa l'efficacia retroattiva della norma come da ultimo interpretata dalla Corte di Giustizia. Nel merito, si oppone alle richieste del ricorrente e chiede che il Collegio rigetti il



ricorso, avendo il cliente ricevuto il rimborso dei costi ripetibili determinato in ossequio alle previsioni contrattuali. Nello specifico, afferma che il contratto sottoscritto dal ricorrente contiene la chiara ripartizione dei costi *recurring* e dei costi *up front*, prevedendo chiaramente altresì il metodo di calcolo (criterio della curva degli interessi) secondo il quale sono stati effettuati i rimborsi delle voci di costo ripetibili in favore del ricorrente. Con riguardo alla validità del criterio contrattuale, richiama la giurisprudenza dell'Arbitro che a suo dire avrebbe legittimato l'adozione di un criterio alternativo a quello proporzionale, qualora indicato e concordato ex ante tra le parti. In particolare, per quanto riguarda la commissione a favore dell'intermediario finanziario, l'articolo 4 punto ii) del contratto e l'art. 13 delle Condizioni Generali di contratto indicano l'importo massimo della quota ripetibile in caso di estinzione anticipata. Tale ultimo articolo è inoltre richiamato dal piano di ammortamento sottoscritto dal ricorrente, che fornisce al cliente evidenza degli importi rimborsabili in caso di estinzione anticipata in ogni momento della vita del finanziamento medesimo. Sul punto, evidenzia che il ricorrente ha ricevuto la quota non goduta delle commissioni spettanti ad esso intermediario in conformità al piano di ammortamento.

Con riferimento, poi, alle commissioni di distribuzione, ne eccepisce la natura *up front* in quanto volte a remunerare le attività prodromiche alla stipula del contratto di finanziamento. Chiarisce che si tratta di somme mai entrate nella propria disponibilità e direttamente versate al terzo intermediario del credito. Invero, rappresenta che tale costo - nel momento in cui transita nella sfera giuridica patrimoniale dell'intermediario a quella di un soggetto terzo - non può più essere recuperato dal finanziatore, difettando dunque in capo all'intermediario finanziario la legittimazione passiva necessaria affinché quest'ultimo possa qualificarsi quale destinatario della domanda di restituzione, che non può che essere rivolta all'*accipiens*. Si oppone, poi, alla richiesta volta ad ottenere il rimborso della penale di estinzione anticipata, in quanto essa è stata addebitata in applicazione dell'art. 125 *sexies* del TUB, in quanto l'importo rimborsato anticipatamente risulta superiore ad euro 10.000, richiamando sul punto la decisione del Collegio di coordinamento n. 5009/2020. Ha richiamato, infine, il consolidato orientamento dei Collegi ABF che escludono il rimborso delle spese legali in presenza di controversie "seriali". In conclusione, ha chiesto all'Arbitro di dichiarare la cessazione della materia del contendere, avendo il ricorrente ricevuto tutto quanto a lui dovuto, a qualsiasi titolo.

Tanto premesso, si rileva quanto segue in

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

Nel merito, la domanda del ricorrente è relativa all'accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte delle commissioni a favore dell'intermediario finanziario, le commissioni di distribuzione e le spese connesse al finanziamento anticipatamente estinto rispetto ai termini convenzionalmente pattuiti, in applicazione del principio della equa riduzione del costo dello stesso, sancita dall'art. 125-*sexies* del TUB. Al riguardo, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito con delegazione di pagamento: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate) così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene



suddiviso per il numero complessivo delle rate e moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso al cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014). Pertanto, in linea con il richiamato orientamento, riscontrata la natura *recurring* delle riportate voci di costo, respinte le eccezioni dell'intermediario, si conclude che le richieste del cliente, tenuto conto delle disposizioni contenute nel documento contrattuale e al netto dei rimborsi già effettuati, meritano di essere accolte pro quota come segue:

1) Commissioni intermediario non ripetibili.....euro	1.972,53
2) Commissioni intermediario ripetibili..... euro	316,74
3) Commissioni di distribuzione..... euro	359,80
4) Spese invio comunicazioni periodiche.....euro	0,00

Per quanto riguarda, poi, le commissioni di estinzione anticipata, sul punto si è recentemente espresso il Collegio di coordinamento con la decisione n. 5909/2020 in cui si afferma: "La previsione di cui all'art. 125 *sexies*, comma 2 del TUB in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione,. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 *sexies*, comma 3, TUB". Nel caso di specie, questo Collegio osserva che effettivamente l'indennizzo è conforme ai parametri normativi e non pare emergere dalla documentazione allegata dal ricorrente la dimostrazione che tale indennizzo sia privo di giustificazione. Si conclude, pertanto, che il ricorrente non può vantare ulteriori pretese anche a tale titolo.

In definitiva, va riconosciuto il diritto del ricorrente a ricevere il rimborso dell'importo complessivo pari a euro 2.649,07 oltre interessi.

Infine, non può accogliersi la domanda di rifusione delle spese legali, considerato che: (i) le "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" che regolano il presente procedimento non contemplano alcuna espressa previsione al riguardo, considerata la natura alternativa del procedimento instaurabile – e di norma instaurato – senza il ministero di un difensore; (ii) le spese di assistenza professionale non hanno carattere di accessorialità rispetto alla domanda principale e, conseguentemente, non sono automaticamente rimborsabili nel caso di accoglimento della medesima (cfr. Collegio di Coordinamento, dec. n. 4618/2016); (iii) al fine di un loro eventuale riconoscimento, occorre verificare la funzionalità dell'intervento del professionista coinvolto ai fini della decisione; (iv) infine, l'orientamento consolidato di questo Arbitro in *subjecta materia* e la sua agevole conoscibilità non paiono rendere indispensabile l'assistenza di un professionista per la mera richiesta di rimborso di oneri pagati e non goduti in relazione a contratti di cessione del quinto dello stipendio o rimborsabili mediante delegazione di pagamento.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 2.649,07 oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO